

COMUNE DI SONA

TRIBUTI COMUNALI 2017

La presente informativa è composta da n. 4 pagine
Sull'ultima pagina sono riportate le risposte alle domande più frequenti

www.comune.sona.vr.it

APPLICATIVO PER IL CALCOLO IMU e TASI

Sul sito istituzionale del Comune di Sona – Homepage, ciascun contribuente potrà utilizzare il seguente applicativo per calcolare IMU/TASI e stampare in autonomia il modello di pagamento F24



IMU, TASI e TARI si pagano con modello F24

compilato nella Sezione IMU o, se si utilizza il modello semplificato, nella Sezione EL.

Il pagamento può essere effettuato in banca, in posta o tramite i servizi internet homebanking.

Molto importante è la corretta indicazione del codice ente del Comune di Sona: Cod Ente 1826

(N.B. ! Controllare sempre la quietanza di pagamento, anche quando si paga in banca o posta

Digitare un codice ente diverso da 1826 significa pagare ad un altro Comune **N.B. 1826 = I di Imola).**

Delibere utili da consultare:

ALIQUOTE IMU 2017 – DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 07/02/2017 E N. 27 DEL 22/03/2017

VALORI AREE EDIFICABILI 2017 - DELIBERA DI G.C. N. 96 DEL 12/05/2015

REGOLAMENTO IUC (IMU, TASI E TARI) – DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 07/02/2017

ALIQUOTE TASI - DELIBERA DI C.C. N. 7 DEL 07/02/2017

ALIQUOTE TARI - DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 07/02/2017

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 07/02/2017

SERVIZIO TRIBUTI

IMU e TASI sono in autotassazione e pertanto il servizio tributi non effettua i calcoli.

Orari di apertura al pubblico: lun 10.00-12.30 mart - giov 10.00-12.30 e 16.00 -18.00

Tel. 045/6091206-214-251 Fax 045/6091260

p.muraro@comune.sona.vr.it - a.speri@comune.sona.vr.it - s.simeone@comune.sona.vr.it

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

<p>QUANTO PAGARE</p>	<p>L'IMU è l'imposta sugli immobili e deve essere corrisposta da chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale, fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili.</p> <p>Le aliquote e le detrazioni rimangono invariate rispetto all'anno 2016, fatta eccezione l'aliquota per le abitazioni a disposizione.</p> <p>LE ABITAZIONI PRINCIPALI SONO ESENTI (SI TRATTA DELLE CASE, DI CATEGORIA DIVERSA DA QUELLE DI LUSO A1-A8-A9, POSSEDUTE IN PROPRIETA' O USUFRUTTO O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO, NELLE QUALI SI HA LA RESIDENZA ANAGRAFICA). Sono esenti anche le pertinenze delle abitazioni principali: una per categoria C/6-C/2-C/7.</p> <table border="1" data-bbox="331 465 1519 1153"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA IMMOBILE</th> <th>BASE IMPONIBILE</th> <th>ALIQUOTE 2016</th> <th>COD TRIB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solo per Abitazioni principali di cat A1-A8-A9 <i>(abitazioni di lusso)</i></td> <td>(Rendita catastale +5%) x 160</td> <td>4 per mille detrazione totale annua di € 200,00</td> <td>3912</td> </tr> <tr> <td>Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e diversi dai fabbricati indicati nei punti successivi</td> <td>(Rendita catastale +5%) x 160 solo per cat A10: x 80 solo per cat C3-C4-C5: x 140</td> <td>8,5 per mille</td> <td>3918</td> </tr> <tr> <td>Negozi in cat C1</td> <td>(Rendita catastale +5%) x 55</td> <td>7,6 per mille</td> <td>3918</td> </tr> <tr> <td>Fabbricati di cat. D</td> <td>(Rendita catastale +5%) x 65 Solo per cat D5: x 80</td> <td>7,6 per mille allo Stato 0,9 al Comune</td> <td>3925 3930</td> </tr> <tr> <td>Aree Edificabili Confermata Delibera G.C. n. 96/2015</td> <td>Valore commerciale al 1.1.17 Vedere i valori proposti dal Comune per l'anno 2015 nella sezione delibere di G.C.</td> <td>8,5 per mille al Comune</td> <td>3916</td> </tr> <tr> <td>Terreni agricoli I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP sono esenti.</td> <td>(Reddito dominicale+25%) x 135</td> <td>8,5 per mille</td> <td>3914</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA IMMOBILE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE 2016	COD TRIB	Solo per Abitazioni principali di cat A1-A8-A9 <i>(abitazioni di lusso)</i>	(Rendita catastale +5%) x 160	4 per mille detrazione totale annua di € 200,00	3912	Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e diversi dai fabbricati indicati nei punti successivi	(Rendita catastale +5%) x 160 solo per cat A10: x 80 solo per cat C3-C4-C5: x 140	8,5 per mille	3918	Negozi in cat C1	(Rendita catastale +5%) x 55	7,6 per mille	3918	Fabbricati di cat. D	(Rendita catastale +5%) x 65 Solo per cat D5: x 80	7,6 per mille allo Stato 0,9 al Comune	3925 3930	Aree Edificabili Confermata Delibera G.C. n. 96/2015	Valore commerciale al 1.1.17 Vedere i valori proposti dal Comune per l'anno 2015 nella sezione delibere di G.C.	8,5 per mille al Comune	3916	Terreni agricoli I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP sono esenti.	(Reddito dominicale+25%) x 135	8,5 per mille	3914
TIPOLOGIA IMMOBILE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE 2016	COD TRIB																										
Solo per Abitazioni principali di cat A1-A8-A9 <i>(abitazioni di lusso)</i>	(Rendita catastale +5%) x 160	4 per mille detrazione totale annua di € 200,00	3912																										
Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e diversi dai fabbricati indicati nei punti successivi	(Rendita catastale +5%) x 160 solo per cat A10: x 80 solo per cat C3-C4-C5: x 140	8,5 per mille	3918																										
Negozi in cat C1	(Rendita catastale +5%) x 55	7,6 per mille	3918																										
Fabbricati di cat. D	(Rendita catastale +5%) x 65 Solo per cat D5: x 80	7,6 per mille allo Stato 0,9 al Comune	3925 3930																										
Aree Edificabili Confermata Delibera G.C. n. 96/2015	Valore commerciale al 1.1.17 Vedere i valori proposti dal Comune per l'anno 2015 nella sezione delibere di G.C.	8,5 per mille al Comune	3916																										
Terreni agricoli I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP sono esenti.	(Reddito dominicale+25%) x 135	8,5 per mille	3914																										
<p>COMODATO GRATUITO</p>	<p>La base imponibile è ridotta del 50% sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea entro il primo grado (genitori-figli) purchè sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il contratto sia registrato all'Agenzia delle Entrate; 2) il comodatario abbia la residenza nell'abitazione; 3) comodante e comodatario siano residenti nello stesso Comune; 4) comodante e comodatario non siano contitolari dell'abitazione; 5) il comodante possieda sull'intero territorio nazionale solo l'abitazione concessa in uso gratuito o, al massimo, oltre quella, la propria abitazione principale; 4) il comodante presenti dichiarazione IMU su modello ministeriale nei termini di legge. E' possibile richiedere ISTRUZIONI DETTAGLIATE al servizio tributi.</p>																												
<p>IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO</p>	<p>Precisando che il Comune di Sona non è riconosciuto Comune ad alta densità abitativa e pertanto <u>non sono applicabili le agevolazioni fiscali statali</u> (cedolare secca, imposta di registro o altre), se il possessore ha stipulato un contratto a canone concordato sulla base dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98, potrà avvalersi della riduzione del 25% dell'imposta come previsto dalla legge.</p>																												
<p>IMMOBILI INAGIBILI</p>	<p>La base imponibile è ridotta del 50% sugli immobili inagibili (fabbricati divenuti inutilizzabili all'uso per il quale erano destinati a causa di inutilizzo prolungato e sopravvenuta fatiscenza e soggetti a demolizione e ricostruzione). Per godere di tale agevolazione è indispensabile ottenere una perizia attestante l'inagibilità dall'ufficio tecnico comunale (a spese del richiedente) o da un tecnico professionista abilitato e presentare la dichiarazione IMU.</p>																												
<p>CITTADINI AIRE</p>	<p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>																												
<p>SCADENZE</p>	<p>ACCONTO 16/06/2017 SALDO 16/12/2017 POSSIBILITA' DI PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16/06/2017</p>																												
<p>COME PAGARE</p>	<p>Utilizzando esclusivamente il modello F24 Importo minimo, procapite e totale annuo, al di sotto del quale il tributo non è dovuto: € 12,00</p>																												

TASI - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI

QUANTO PAGARE	<p>La Tasi è la Tassa sui servizi indivisibili (sono servizi a beneficio della collettività come l'illuminazione pubblica, servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale, protezione civile, servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente...)</p> <p>Le aliquote e le detrazioni rimangono invariate rispetto all'anno 2016.</p> <p style="color: red;">Per legge le abitazioni principali (e per il comune di Sona anche se di categoria di lusso A1-A8-A9) e i fabbricati assimilati alle abitazioni principali sono esenti dalla TASI.</p>															
ALIQUOTE TASI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIZIONE IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO</th> <th style="text-align: center;">ALIQUOTA 2016</th> <th style="text-align: center;">COD TRIB. F24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Fabbricati strumentali all'attività agricola Se occupati da soggetto diverso dal proprietario, il proprietario o titolare di altro diritto reale paga il 70% e l'occupante paga il 30%.</td> <td style="text-align: center;">1,0 per mille</td> <td style="text-align: center;">3959</td> </tr> <tr> <td>2. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</td> <td style="text-align: center;">1,0 per mille</td> <td style="text-align: center;">3961</td> </tr> <tr> <td>3. Altri fabbricati non descritti ai punti precedenti Fabbricati residenziali e commerciali in affitto o in comodato; fabbricati industriali e artigianali; fabbricati in disuso o non utilizzati (sono esenti dalla TASI ma soggetti all'IMU).</td> <td style="text-align: center;">0 per mille</td> <td style="text-align: center;">3961</td> </tr> <tr> <td>4. Aree edificabili (esenti TASI ma soggette all'IMU)</td> <td style="text-align: center;">0 per mille</td> <td style="text-align: center;">3960</td> </tr> </tbody> </table> <p>I terreni agricoli sono esenti per legge dalla TASI da chiunque posseduti.</p>	DESCRIZIONE IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	ALIQUOTA 2016	COD TRIB. F24	1. Fabbricati strumentali all'attività agricola Se occupati da soggetto diverso dal proprietario, il proprietario o titolare di altro diritto reale paga il 70% e l'occupante paga il 30%.	1,0 per mille	3959	2. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,0 per mille	3961	3. Altri fabbricati non descritti ai punti precedenti Fabbricati residenziali e commerciali in affitto o in comodato; fabbricati industriali e artigianali; fabbricati in disuso o non utilizzati (sono esenti dalla TASI ma soggetti all'IMU).	0 per mille	3961	4. Aree edificabili (esenti TASI ma soggette all'IMU)	0 per mille	3960
DESCRIZIONE IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	ALIQUOTA 2016	COD TRIB. F24														
1. Fabbricati strumentali all'attività agricola Se occupati da soggetto diverso dal proprietario, il proprietario o titolare di altro diritto reale paga il 70% e l'occupante paga il 30%.	1,0 per mille	3959														
2. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,0 per mille	3961														
3. Altri fabbricati non descritti ai punti precedenti Fabbricati residenziali e commerciali in affitto o in comodato; fabbricati industriali e artigianali; fabbricati in disuso o non utilizzati (sono esenti dalla TASI ma soggetti all'IMU).	0 per mille	3961														
4. Aree edificabili (esenti TASI ma soggette all'IMU)	0 per mille	3960														
SCADENZE	<p>ACCONTO 16/06/2017 SALDO 16/12/2017</p> <p>POSSIBILITA' DI PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16/06/2017</p>															
COME PAGARE	<p>Utilizzando esclusivamente il modello F24.</p> <p>Importo minimo, procapite e totale annuo, al di sotto del quale il tributo non è dovuto: € 12,00.</p>															

TARI - TARIFFA RIFIUTI

INFORMAZIONI	<p>La TARI è dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle utenze non domestiche.</p> <p>La tariffa è finalizzata alla copertura di tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti. E' bene sapere che tali costi sono calcolati al netto del ricavo che il Comune ottiene dalle operazioni di avvio al riciclo di rifiuti come carta, plastica, vetro, legno ecc ecc. Di conseguenza: PIU' SI RICICLA PIU' I COSTI DIMINUISCONO E MENO SI PAGA.</p> <p>L'ABBANDONO DEI RIFIUTI, oltre ad essere un comportamento deplorabile a danno dell'ambiente, duramente sanzionabile, comporta costi di raccolta e smaltimento molto alti per tutti i cittadini.</p> <p>Buona regola è usufruire della RACCOLTA PORTA A PORTA. Portare in ecocentro rifiuti che possono essere conferiti al porta a porta, significa PAGARE 2 VOLTE per lo stesso servizio.</p> <p>I bidoni per la raccolta dell'umido e del vetro vengono consegnati gratuitamente a tutti i nuovi contribuenti. Se si ha bisogno di un nuovo bidone (rotto o inutilizzabile...), possibilmente trascorsi almeno 5 anni dall'ultima consegna, occorrerà recarsi presso l'ufficio tributi per ritirarlo, con addebito in bolletta del costo (7 euro per il bidone dell'umido e 9 euro per il bidone del vetro).</p> <p>Non è vietato utilizzare bidoni acquistati in proprio, ma si chiede ai cittadini di scegliere possibilmente bidoni di colore verde (umido) e blu (vetro), dotati di chiusura antirandagismo, per mantenere una situazione decorosa lungo le strade.</p> <p>Compostaggio domestico: anche per il 2017 è prevista una riduzione tariffaria a chi ha dichiarato di smaltire i rifiuti organici tramite apposito composte o tecniche di cumulo.</p>
SCADENZE	PRIMA RATA 10/07/2017 SECONDA RATA 10/09/2017 POSSIBILITA' DI PAGARE ENTRAMBE LE RATE ENTRO IL 10/07/2017
COME PAGARE	Utilizzando esclusivamente i modelli F24 che il Comune invierà già precompilati a tutti i contribuenti.

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI

IMU – Se un genitore concede in comodato d'uso 3 abitazioni a 3 figli, rispettate le condizioni di legge riguardanti la registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate ecc. ecc., spetta la riduzione del 50% su tutte le abitazioni o almeno su una di esse?

No, non spetta alcuna riduzione di imposta. La condizione essenziale è che il comodante possieda SOLO un immobile concesso in comodato a parente in linea retta; oltre quello può possedere solo la propria abitazione principale e quest'ultima deve essere nello stesso Comune dell'abitazione concessa in comodato.

IMU – Se un genitore è comproprietario con il figlio dell'abitazione concessa in suo gratuito, può godere della riduzione del 50%?

No, il comodante (o i comodanti) devono avere il pieno possesso dell'abitazione al fine di concederla in uso gratuito. Il comodatario non deve avere alcun possesso sull'immobile occupato.

IMU TASI– Prima casa e abitazione principale sono la stessa cosa?

Non sempre. L'abitazione principale, esente dal 01/01/16 da Imu e da Tasi, è l'abitazione sulla quale si ha un diritto di proprietà o usufrutto o altro diritto reale di godimento e nella quale si ha la residenza.

L'abitazione nella quale non si è residenti non è abitazione principale, ma potrebbe essere "prima casa" ai fini fiscali. Tale immobile è soggetto al pagamento dell'Imu.